

**STATUTO**  
**DEL**  
**KIWANIS CLUB LOCARNO**

**Art. 1. - Denominazione, sede e limiti territoriali**

1. Il Kiwanis Club Locarno (in seguito KCL o Club), con sede a Locarno, è costituito come associazione di persone fisiche, senza scopi lucrativi, retta dal presente Statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
2. Esso è affiliato al Kiwanis International ed è membro della Kiwanis International European Federation di cui riconosce gli statuti e i regolamenti.
3. I suoi limiti territoriali comprendono i Distretti di Locarno e di Vallemaggia.

**Art. 2. - Finalità**

Il Kiwanis si prefigge:

- a) di affermare la supremazia dei valori umani e spirituali su quelli materiali;
- b) di incoraggiare l'applicazione quotidiana della regola d'oro ("fà' agli altri ciò che vorresti che gli altri facciano a te") in tutte le relazioni umane;
- c) di promuovere l'adozione di norme sempre migliori nella vita sociale, economica e professionale;
- d) di contribuire con l'esempio e il consiglio alla formazione di cittadini più tolleranti, più attivi e più disposti al servizio verso il prossimo;
- e) di sviluppare, tramite i club kiwaniani, amicizie durature, di rendere servizi disinteressati al prossimo e di costruire comunità migliori;
- f) di collaborare alla formazione di una sana mentalità in seno alla società in modo da promuovere l'onestà, la giustizia e la fedeltà a un Paese libero, come pure i buoni vincoli internazionali d'amicizia.

**Art. 3. - Soci attivi**

1. Soci attivi possono essere persone che risiedono o hanno interessi nei limiti territoriali del Club, che hanno un'effettiva funzione rappresentativa nei rami riconosciuti dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, nel settore terziario in genere, in un ente pubblico o in una libera professione, come pure persone che, ritiratesi da queste attività, si trovano nello stato di quiescenza.
2. Le singole categorie professionali devono essere rappresentate secondo criteri di proporzionalità.
3. Non può essere ammesso chi è già socio attivo o seniore di un altro club kiwaniano o di un altro club di servizio.
4. I soci attivi devono frequentare regolarmente le riunioni del Club e partecipare assiduamente alla sua attività sociale.
5. Ogni socio attivo paga una tassa sociale annua che gli dà diritto a tutti i privilegi del Club.

**Art. 4. - Soci seniori**

1. Ogni socio attivo di età superiore ai 65 anni compiuti, che abbia fatto parte di uno o più club kiwaniani per un minimo di dieci anni, che sia in regola con gli obblighi finanziari verso il Club e che non sia più in grado di adempiere alle condizioni di presenza per ragioni di salute o professionali o per altre ragioni valide, può, su richiesta, essere nominato dal Comitato socio seniore.
2. I soci seniori frequentano le riunioni compatibilmente con le loro possibilità; essi pagano una tassa sociale annua ridotta del 50% e godono di tutti i diritti dei soci attivi.
3. Il Comitato può, per importanti motivi, annullare la qualifica di socio seniore e trasformarla in quella di socio attivo.

**Art. 5. - Soci onorari**

1. L'Assemblea può eleggere soci onorari persone particolarmente benemerite nei confronti della comunità, anche, se non sono soci di un club kiwaniano.
2. I soci onorari sono esonerati da qualsiasi tassa sociale; essi godono dei diritti dei soci attivi tranne quelli di voto e di eleggibilità alle cariche statutarie.
3. Ai soci onorari non incombe l'obbligo di partecipazione alle riunioni del Club.

**Art. 6. - Procedura d'ammissione di nuovi soci**

1. Ogni socio può, congiuntamente con un altro, proporre la candidatura di un nuovo socio.
2. La proposta, indirizzata per iscritto al Presidente e firmata dai due proponenti, deve contenere una breve presentazione del candidato con, in particolare, la sua qualifica professionale.
3. Il candidato non sarà informato della procedura in corso fino al momento dell'accettazione definitiva della sua candidatura da parte del Club.
4. Il Presidente sottopone la candidatura alla prossima riunione del Comitato, allargato con l'inclusione dei due precedenti past-presidenti; il Comitato allargato esamina la candidatura e, in caso di approvazione di tutti i suoi membri, il Presidente ne dà comunicazione scritta a tutti i soci, avvertendoli delle loro prerogative.
5. Entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione ogni socio ha il diritto di chiedere chiarimenti o di opporsi alla candidatura; l'eventuale opposizione deve essere validamente motivata al Presidente.
6. Nel caso di opposizione il Comitato allargato esamina le motivazioni e decide definitivamente in merito all'ammissione del candidato; per consultazione devono essere convocati sia i proponenti sia gli oppositori; l'accettazione della candidatura è valida soltanto se presa con l'adesione unanime dei membri del Comitato allargato.
7. Conclusa positivamente la procedura preliminare, il Presidente ne dà comunicazione scritta al candidato, invitandolo a partecipare alla vita del Club.
8. Entro due incontri successivi il candidato deve sottoscrivere o meno la sua adesione al Club.

**Art. 7. - Tasse sociali**

1. Ogni socio attivo e seniore deve pagare una tassa sociale annuale entro un termine stabilito dal Comitato.
2. La tassa viene decisa dall'Assemblea su proposta del Comitato.
3. L'Assemblea può istituire altre tasse, a condizione che siano approvate dai 2/3 dei soci.

**Art. 8. - Congedo**

1. Un socio attivo o un socio seniore che per seri motivi non è in grado di partecipare all'attività del Club per un periodo prolungato di tempo, può chiedere un congedo, di regola non superiore a due anni.
2. La domanda di congedo è indirizzata per iscritto al Presidente.
3. Il Comitato decide inappellabilmente sulla concessione del congedo e ne informa i soci durante il successivo incontro.
4. Il socio in congedo paga una tassa sociale ridotta del 50% e può partecipare a singole riunioni del Club.

**Art. 9. - Revoca**

1. La qualifica di socio attivo o di socio seniore può essere revocata:
  - a) se il socio ritarda oltre ogni limite ragionevole il pagamento della tassa sociale;
  - b) se è stato assente, senza giustificazione, a sei riunioni consecutive oppure al 60% delle riunioni di un anno sociale; in questi casi il Presidente deve contattare il socio esortandolo a reintegrarsi nella vita sociale o a chiedere un congedo o, se del caso, a dimissionare, fissandogli un termine di 30 giorni per la risposta; in caso di mancata risposta o di risposta insoddisfacente il Presidente emette d'ufficio la proposta di revoca;
  - c) se il suo comportamento può recare danno al Club, in particolare se vengono a cadere le qualità morali che avevano giustificato la sua ammissione al Club.
2. La qualifica di socio onorario può essere revocata solo per il motivo menzionato sub 1. c) del presente articolo.
3. Il socio oggetto della proposta di revoca è convocato dal Comitato per essere sentito; la proposta di revoca deve essere approvata dalla maggioranza del Comitato e comunicata al socio; essa verrà sottoposta alla prossima assemblea che deciderà alla maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
4. La decisione di revoca è immediatamente notificata all'interessato mediante lettera raccomandata.

**Art. 10. - Dimissioni**

1. Ogni socio attivo o seniore può dare le dimissioni per la fine di un anno sociale a condizione che sia in regola con i suoi obblighi finanziari verso il Club; in particolare egli è tenuto a pagare la tassa sociale per l'anno in corso.
2. Le dimissioni vanno presentate per iscritto al Presidente.
3. Le dimissioni diventano effettive dopo l'accettazione del Comitato.

**Art. 11. - Trasferimento di domicilio e di attività**

La qualità di socio attivo o seniore non decade se egli trasferisce il proprio domicilio e la propria attività professionale fuori dei limiti territoriali del Club.

**Art. 12. - Conseguenze dell'uscita dal Club**

Chi perde la qualità di socio perde altresì tutti i diritti ai fondi e agli altri beni appartenenti al Club nonché il diritto di utilizzare il nome, l'emblema e le altre insegne del Kiwanis.

**Art. 13. - Organi**

Organi del Club sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato
- c) la Commissione di revisione
- d) eventuali commissioni speciali

**Art. 14. - L'Assemblea**

L'Assemblea, composta di tutti i soci attivi e seniori, è l'organo superiore del Club.

**Art. 15. - Assemblea annuale ordinaria**

1. Entro il 30 settembre di ogni anno ha luogo un'assemblea generale ordinaria con il compito particolare di approvare i rapporti annuali del Presidente e del Tesoriere e di procedere alle nomine statutarie.
2. Essa viene convocata dal Comitato con invito scritto, comprendente l'ordine del giorno e i conti d'esercizio, almeno tre settimane prima della data stabilita.
3. I soci che abbiano proposte da includere nell'ordine del giorno devono indirizzarle al Comitato entro una settimana dal ricevimento della convocazione; il Comitato comunica immediatamente tali proposte ai soci almeno una settimana prima dell'assemblea.

**Art. 16. - Assemblee straordinarie**

1. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Comitato quando lo ritiene opportuno.
2. Essa deve essere convocata anche quando almeno otto soci, proponendo un ordine del giorno, lo richiedono per iscritto al Comitato, il quale ne stabilisce la data entro quattro settimane dalla richiesta.
3. La convocazione avviene in entrambi i casi mediante invito scritto, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno una settimana prima della data stabilita.

**Art. 17. - Modalità di partecipazione e voto**

1. L'Assemblea può deliberare validamente se all' inizio è costatata la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto: i soci in congedo non presenti all'assemblea non contano ai fini del quorum.
2. In caso di mancanza del quorum l'Assemblea viene riconvocata dopo mezzora e sarà valida anche in assenza del citato quorum.
3. Le risoluzioni sociali sono prese con la maggioranza dei voti dei soci presenti, eccetto le modificazioni statutarie, l'istituzione di nuove tasse e le revoche della qualità di socio, che possono essere decise solo con la maggioranza dei 2/3 dei presenti, nonché lo scioglimento del Club per il quale è necessaria l'adesione dei 3/4 dei soci presenti.

**Art. 18. - Compiti dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - a) approvazione del rapporto annuale allestito dal Presidente uscente e del rapporto di cassa; scarico al Comitato;
  - b) determinazione della tassa sociale annua;
  - c) nomina del Comitato: Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, due membri; il Presidente uscente è membro d'ufficio con il titolo di Past-President;
  - d) nomina di due revisori;
  - e) modificazioni statutarie e scioglimento del Club;
  - f) decisione sulle proposte di revoca della qualità di socio;
  - g) approvazione delle azioni o devoluzioni di fondi a scopo di beneficenza di grande entità o vincolanti il Club per due o più anni;
  - h) ogni decisione o nomina non demandata ad altro organo.
2. Il Presidente del Club dirige l'Assemblea generale; egli è coadiuvato da due scrutatori nominati ad hoc. Il Segretario del Club allestisce il verbale delle decisioni prese che verrà messo agli atti del Club.

**Art. 19. - Il Comitato**

1. Il Comitato è composto di sette membri:
  - a) il Presidente
  - b) il Vicepresidente, che funge pure da President elect
  - c) il Segretario
  - d) il Tesoriere
  - e) il Presidente uscente (Past President)
  - f) altri due membri
2. I membri del Comitato si prestano mutua assistenza in uno spirito di collegialità, tenendo conto delle loro funzioni.

### **Art. 20. - Compiti del Comitato**

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- a) esecuzione delle mansioni indicate nello statuto;
- b) esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- c) gestione degli affari correnti del Club, rispettivamente del suo patrimonio;
- d) promozione e organizzazione dell'attività sociale;
- e) presentazione del programma annuale d'attività;
- f) esecuzione di proposte e devoluzioni a scopo di beneficenza di piccola entità;
- g) proposta dei candidati alle cariche superiori del Distretto e della Divisione;
- h) nomina dei delegati ai vari congressi del Kiwanis nonché di eventuali rappresentanti del Club ad altre manifestazioni;
- i) esecuzione di tutti gli altri compiti menzionati dagli articoli del presente statuto.

### **Art. 21. - Durata delle funzioni**

1. I membri del Comitato sono eletti per la durata di un anno e possono essere rieletti.
2. La carica di Presidente è limitata a un solo anno e può essere ricoperta per più anni purché non consecutivi.
3. I membri del Comitato assumono le loro funzioni ufficiali il 1. ottobre per la durata di un anno; essi restano in carica fino al 30 settembre dell'anno successivo.

### **Art. 22. - Riunioni del Comitato**

1. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta si rende necessario.
2. Il Presidente ne dirige le sedute.
3. Il Comitato delibera alla maggioranza dei membri presenti.

### **Art. 23. - Mansioni particolari dei singoli membri del Comitato**

1. Il Presidente:
  - a) presiede le riunioni del Club e ne dirige l'attività;
  - b) informa tempestivamente, durante gli incontri conviviali, il Club sulla vita kiwaniana in genere (KI, KIEF, Distretto, Divisione), sulle decisioni prese dal Comitato e su tutti gli aspetti dell'attività del Club;
  - c) presenta all'assemblea generale ordinaria una relazione annuale scritta sull'attività svolta.
2. Il Vicepresidente rappresenta e sostituisce il Presidente in caso di assenza.
3. Il Segretario:
  - a) tiene aggiornate le liste dei membri e le liste di presenza;
  - b) redige i verbali delle riunioni del Club;
  - c) cura la corrispondenza e i rapporti del Club con le istituzioni kiwaniane (KI, KIEF, Distretto, Divisione, ecc.); in particolare egli compila e invia i rapporti ufficiali richiesti dall'organo internazionale e del Distretto;
  - d) prepara le carte dei membri e la documentazione destinata ai soci;
  - e) si occupa delle convocazioni, delle comunicazioni ai soci e in generale della corrispondenza del Club;
  - f) controlla periodicamente le presenze e la partecipazione di ciascun socio.

4. Il Tesoriere:

- a) riceve tutti i pagamenti destinati al Club e li deposita nei conti ufficiali designati dal Comitato;
  - b) provvede ai pagamenti delle fatture e procede all'incasso della tassa sociale nonché degli importi dovuti dai soci dipendenza delle manifestazioni sociali.
5. Il Presidente uscente introduce e assiste il nuovo Presidente nella sua mansione, garantendo continuità d'azione all'attività sociale.

#### **Art. 24. - Commissione dei revisori**

1. Per l'esame dei conti sono nominati ogni anno due revisori, rieleggibili; essi non possono far parte contemporaneamente del Comitato.
2. Essi hanno il compito di verificare, almeno una volta all'anno, la contabilità del Club e di presentare un rapporto all'assemblea generale ordinaria.

#### **Art. 25. - Commissioni speciali**

1. È facoltà dell'Assemblea e del Comitato di istituire commissioni speciali temporanee o permanenti, secondo il bisogno.
2. Esse eleggono un presidente che ne dirige l'attività.

#### **Art. 26. - Rappresentanza del Club**

Il KCL è impegnato verso i terzi dalla firma individuale del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.

#### **Art. 27. - Riunioni conviviali**

1. Per stimolare la reciproca conoscenza e amicizia fra i soci e sviluppare l'attività sociale si terrà di regola una riunione conviviale bimensile con pranzo o cena in comune nel giorno, ora e luogo scelti dal Comitato.
2. A dette riunioni possono intervenire anche soci di altri club kiwaniani.
3. È inoltre facoltà di ogni socio di invitare altri ospiti.

#### **Art. 28. - Anno sociale**

L'anno sociale del KCL comincia il 1. ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

**Art. 29. - Destinazione dei mezzi finanziari**

1. I mezzi del Club servono a coprire le proprie spese e finanziare le attività sociali.
2. Somme raccolte a scopo benefico e per casi particolari sono da registrare separatamente dal patrimonio del Club.
3. L'attività del Club non può avere finalità lucrative.
4. Le prestazioni dei soci sono effettuate senza remunerazione, eccetto l'eventuale bonifico delle pure spese vive.

**Articolo 30. - Responsabilità**

1. I soci del KCL non rispondono personalmente degli impegni del Club.
2. Quèsti ultimi sono garantiti unicamente dal patrimonio sociale.

**Art. 31. - Arbitrato**

1. Le controversie che dovessero insorgere fra soci nell' ambito del contesto sociale e non potessero essere ricomposte amichevolmente possono essere definite mediante un arbitrato.
2. Ciascuna parte si farà rappresentare da un membro; questi due membri ne eleggeranno un terzo che assumerà le funzioni di presidente.

**Art. 32. - Scioglimento del Club**

1. Lo scioglimento del Club è deciso dall'Assemblea generale alla maggioranza dei 3/4 dei presenti.
2. In caso di scioglimento del Club il capitale rimanente dopo il pagamento di ogni debito sociale sarà distribuito a istituti di beneficenza o a enti culturali della Città di Locarno, del Distretto di Locarno o del Distretto di Vallemaggia.
3. In merito a ciò decide l'Assemblea a maggioranza semplice.

**Art. 33. - Disposizione finale**

1. Il presente Statuto, approvato dall'assemblea generale straordinaria del 23 gennaio 1998, sostituisce quello precedente come pure ogni altro regolamento a esso contrario.
2. Esso entra in vigore con effetto immediato, riservata l'approvazione del Kiwanis International European Federation.

\*\*\*\*\*

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 23 GENNAIO 1998**